

ANASPED

LA NOSTRA VOCE



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 5 - anno VI - Maggio 2018

RELAZIONE MORALE

Estratto

Roma 12 Maggio 2018

Massimo De Gregorio

Cari Colleghi, sono ormai trascorsi due anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione e il suo impatto sulle attività di sdoganamento è noto a tutti.

La sua entrata in funzione ha reso immediatamente necessaria l'inizio di una prima fase di revisione/correzioni conclusasi nel dicembre scorso e l'apertura di una seconda fase di re-assessment, che probabilmente si protrarrà almeno fino al prossimo dicembre.

Le motivazioni che hanno reso necessario sono di carattere:

- Tecnico legislativo
- Politico
- Economico

Alla luce di tale attività della Commissione Europea la nostra Federazione si sta rendendo parte attiva sia a livello Nazionale che Europeo:

- A livello Nazionale ha subito avviato un animato confronto con l'Agenzia delle Dogane per le criticità emerse direttamente con l'applicazione di alcuni istituti, quali quelli delle garanzia, delle Custom Decision, dell'origine, dei regimi speciali, dell'AEO ecc.
- A livello Europeo, beneficiando della Presidenza della Confiad sta lavorando parallelamente e direttamente attraverso il TCG sulle stesse tematiche e



su altre che sono successivamente sorte, quali la Brexit e il sistema di applicazione dei dazi antidumping USA che potrebbero avere notevoli ripercussioni per l'Unione Europea. L'evolversi continuo dello scenario politico ed economico stanno mettendo a dura prova l'impianto normativo del nuovo codice, costrin-

gendo la Commissione a valutare la sua compatibilità con i precedenti regolamenti, verificando talvolta, la loro inadeguatezza sotto l'aspetto informatico.

Progetto Professionale

Il gruppo di lavoro CNSD, Anasped, Assocad, istituito due anni fa per lo studio e la realizzazione di un progetto di riforma alla ns. Legge professionale, ormai obsoleta e non più in linea con le norme del Codice dell'Unione, ha convenuto una strategia in due azioni:

Una prima finalizzata al riordino normativo, conglobando in unica proposta di legge.

La Legge 22 dicembre 1960 n.1612 "riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali".

Il D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 (TULD) al Titolo II, Capo II (artt.40-54) disciplina la "rappresentanza

del proprietario delle merci” e la “procedura per la nomina degli spedizionieri doganali”.

Il Decreto legge 30 dicembre 1991 n.417 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992 n.66) ed il Decreto Ministeriale 11 dicembre 1992 n.549 disciplinano l'attività dei Centri di Assistenza Doganale (CAD). La Legge 25 luglio 2000 n.213 “Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci”.

Il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 “regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”.

La seconda impennata nell'individuazione di nuovi compiti attribuibili agli spedizionieri doganali.

L'articolo 40 del TULD è decaduto con l'entrata in vigore del nuovo Codice e con essa la riserva alla diretta, motivo principale che spingeva molti a diventare doganalisti e a iscriversi nel nostro Albo professionale; lo stesso è avvenuto per i CAD che con le nuove regole hanno improvvisamente perso la loro peculiarità che li caratterizzava, la domiciliata nei porti e presso i propri clienti.

Le soluzioni quindi vanno ricercate nell'impianto normativo nazionale, legge 213/2000 articoli 1 e 2, compatibilmente con la normativa Unionale, cercando di creare le condizioni per cui l'Amministrazione Nazionale possa attribuire determinate mansioni a soggetti, quali i doganalisti, che soddisfino determinati requisiti di affidabilità sotto il profilo professionale. [...]

(omissis)

Rappresentante Doganale articolo 18 CDU – Lobbying di Confiad

Come risulta dai primi tre considerando del nuovo codice doganale dell'Unione europea (“UCC”), la riforma del diritto doganale è stata resa necessaria dalla necessità, da un lato, di snellire e aggiornare l'intera legislazione doganale dell'UE, e dall'altra parte, di considerare l'evoluzione del diritto dell'Unione, in particolare dopo l'entrata in vigore il 1° febbraio 2009 del trattato di Lisbona.

L'UCC, in vigore dal 1° maggio 2016, rappresenta una buona opportunità per gli operatori di apportare modifiche organizzative alle loro attività di importazione/esportazione, eliminando qualsiasi supporto cartaceo, centralizzando le attività di sdoganamento, riducendo significativamente l'incidenza dei controlli.

Allo stesso modo, con questo approccio, il lavoro delle autorità doganali europee viene facilitato a causa della possibilità di utilizzare strumenti migliori per la conoscenza dei traffici, degli operatori autorizzati fidati (certificati dalle stesse autorità doganali) e consentendo agli uffici doganali di sostenere scambi legittimi che dovrebbero essere facilitati.

Il nuovo quadro normativo dell'UE, sebbene derivante da un iniziale bisogno di sicurezza nel commercio internazionale, si è evoluto e si è concluso nella prospettiva di premiare gli operatori autorizzati fidati e ha contribuito alla crescita della competitività dell'Unione europea nel mercato globale.

La tremenda pressione esercitata dalla globalizzazione e la complessità delle catene di approvvigionamento regionali nonché

la necessità di far fronte a un numero sempre crescente di operazioni doganali in un tempo più breve è stata accompagnata dalla crescente necessità di proteggere, oltre ai tradizionali interessi fiscali istituzionali, una pletera di valori non tariffari come la salute e la sicurezza dei consumatori, la proprietà intellettuale, il patrimonio artistico, la sicurezza, i valori

ambientali e naturali e la lotta al terrorismo e al traffico illecito. Raggiungere obiettivi così importanti non sarebbe stato possibile in assenza di una trasformazione radicale dei controlli, senza tuttavia diminuire, piuttosto mirare, la loro efficacia.

Contro lo scenario sopra descritto, il ruolo del rappresentante doganale è stato finora decisivo, consentendo la transizione all'UCC senza destabilizzare il flusso del commercio internazionale, in particolare senza creare ulteriori ostacoli.

I broker doganali, noti anche come “agenti doganali”, sono persone fisiche o giuridiche il cui principale dovere professionale è assistere gli importatori e gli esportatori nello sdoganamento e, più in generale, nell'adempimento di tutte le operazioni e le formalità doganali connesse ai movimenti internazionali delle merci. L'UCC, pur riaffermando il diritto di chiunque a nominare un rappresentante doganale per i suoi rapporti con le autorità doganali, sottovaluta in modo significativo il valore aggiunto del contributo della professione di rappresentante doganale alle imprese e all'economia dell'UE, e più ampiamente, a livello internazionale alla supply chain.

L'Anasped e la Confiad si sono sempre dichiarate favorevoli alla globalizzazione e alla libertà degli



operatori economici di decidere se entrare in relazione diretta con l'autorità doganale o fare affidamento sull'esperienza professionale di uno spedizioniere doganale, non evitando però di evidenziare i rischi per l'UE di indebolire questo ruolo professionale. [...]

(omissis)

Articolo 89 paragrafo 4 CDU

L'articolo 89 del CDU al paragrafo 5 introduce il concetto di garanzia globale per l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali relative a una o più operazioni doganali, dichiarazioni o regimi doganali.

I primi 4 paragrafi parlano esclusivamente della garanzia specifica e in particolare, e il recupero degli importi dei dazi sulla garanzia a seguito di un controllo a posteriori va riferita esclusivamente ad essa. Tale disposizione del paragrafo 4 sembrerebbe però applicarsi solo alla garanzia globale, in quanto la garanzia individuale è per definizione rilasciata quando l'obbligazione doganale è estinta (es. regime del PA). In tal modo la disposizione discrimina in maniera palese gli operatori economici che si avvalgono di una garanzia globale rispetto a coloro che utilizzano invece una garanzia individuale, ai quali tale paragrafo risulterebbe tecnicamente inapplicabile.

Tutto ciò risulta ancora più contraddittorio, se si considera che un operatore economico che utilizza una garanzia globale dovrebbe essere considerato molto più affidabile rispetto a un altro che utilizza una garanzia individuale, in quanto soddisfa le condizioni restrittive previste dall'articolo 95 UCC.

Questa disposizione può avere un reale impatto negativo sui rappresentanti doganali.

In effetti, esiste il rischio che la garanzia fornita dal rappresentante doganale sia utilizzata per il recupero dei dazi doganali dovuti a seguito del controllo a posteriori di merci di un cliente che non esiste più.

L'Anasped e per essa la Confiad ritiene che questo rischio sia eccessivo e sproporzionato, per gli spedizionieri doganali che sono oggi obbligati alla garanzia globale CGU per il differimento di pagamento previsto dall'articolo 110 lettera b) del UCC. [...]

(omissis)

Custom Decisions TP

Dopo aver rappresentato nella riunione del 12 febbraio all'Agenzia delle dogane, le criticità che si sono determinate con l'applicazione del sistema CDS a livello nazionale, abbiamo incontrato i responsabili del progetto TP Trade Portal della Commissione sottoponendogli un documento Confiad con le principali problematiche che sono emerse nei vari Paesi Membri. Pur condividendo la necessità dell'adozione di un sistema armonizzato per l'applicazione

delle decisioni a livello Europeo, i feedback ricevuti dalle Federazioni aderenti alla Confiad hanno evidenziato problemi comuni di applicazione e di utilizzo del CDS:

- Alcuni Stati membri dell'UE hanno iniziato ad applicare immediatamente il CDS per la maggioranza/tutte le decisioni doganali. Alcuni Stati non hanno ancora aderito al CDS mentre altri stanno ancora utilizzando il loro sistema nazionale, altri ancora continuano con il cartaceo, con la conseguenza che la sua applicazione non è uniforme a livello Europeo.
- Il CDS ha lo scopo di essere una semplificazione per il trattamento elettronico delle decisioni doganali e per tale dovrebbe ridurre i tempi e i costi. Purtroppo la gestione del sistema può essere affidata solo ad esperti IT, con la conseguenza che molte amministrazioni si sono trovate in difficoltà con personale non sufficientemente preparato.
- All'inizio tutte le istruzioni/linee guide messe a disposizione dalla Commissione europea erano in inglese, il che ha significato per alcune Amministrazioni doganali, come l'Italia provvedere alla traduzione. Il linguaggio tecnico è risultato poco familiare a tutti i funzionari doganali e agli operatori economici di tutti gli Stati membri – comportando enormi ritardi nel rilascio delle decisioni.
- In molti Stati membri, oltre al processo di applicazione IT delle CDS, alcune dogane hanno continuato a richiedere molti documenti aggiuntivi che al momento non è possibile caricare sul portale (perché file troppo pesanti), vanificando in parte la portata della semplificazione del processo.
- Le PMI hanno difficoltà a comprendere e utilizzare il sistema per richiedere semplificazioni doganali come ad esempio il pagamento dilazionato, pertanto devono affidarsi a intermediari doganali sostenendo ulteriori costi.
- Resta ancora da chiarire a livello giuridico quando si ritiene che la decisione sia stata notificata all'operatore economico, quando decorrono i termini di prescrizione, soprattutto in caso di decisione negativa.

In conclusione l'applicazione in Italia del sistema delle CDS, se da un lato ha consentito all'amministrazione doganale di non dover sopportare ulteriori costi per implementare ed adattare il sistema preesistente, dall'altro ha appesantito i processi di sdoganamenti con effetti negativi per tutti gli operatori economici, basti pensare ai tempi necessari per il rilascio di autorizzazioni di PP o PA, e le conseguenze negative per le filiere della produzione. [...]

(omissis)

La versione integrale della Relazione morale è consultabile sul sito Anasped al seguente link:

www.anasped.it - settore "comunicazioni e news".